

ARTICOLO I.

Qualora nei Comuni divisi in più parti risultasse difficile, pericoloso, ed in alcune stagioni dell'anno impossibile la comunicazione di alcuna di esse col centro Comunale, si nomineranno altrettanti Aggiunti all'Ufficiale dello Stato Civile, quanti ne richiederà la condizione de' luoghi.

ARTICOLO II.

Questi Aggiunti saranno incaricati della formazione de' Registri degli atti dello Stato Civile occorrenti ne' Circondarj, che ad essi verranno assegnati.

ARTICOLO III.

Durante la impossibilità della comunicazione, le pubblicazioni e gli avvisi prescritti per la validità de' matrimonj, potranno rispettivamente farsi, ed affiggersi alla porta della casa d'abitazione dello stesso Aggiunto, la quale in detti casi terrà luogo della casa del Comune.

ARTICOLO IV.

L'Aggiunto non avrà corrispondenza diretta con alcuna Autorità, alla riserva dell'Ufficiale dello Stato Civile, a cui supplisce.